



## **Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità**

Emanato con D.R. n. 522 del 31 luglio 2018  
emendato con D.R. n. 1066 del 4 novembre 2021

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Art. 2 – Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo è costituito con risorse derivanti:
  - a. dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) dovuta alla valutazione negativa oppure alla mancata presentazione della domanda;
  - b. dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti (art. 9, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) o di altre specifiche disposizioni.
2. Il Fondo è integrato dall'Ateneo con risorse derivanti:
  - da una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
  - da finanziamenti pubblici o privati, e, in particolare:
    - a) dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
    - b) dai finanziamenti derivanti dai Master e da altri corsi universitari della c.d. "alta formazione";
    - c) da ulteriori risorse destinate al Fondo dalla legge.

### **Art. 3 – Modalità di utilizzo del Fondo**

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori a tempo pieno, nonché ai ricercatori a tempo indeterminato, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica e ricerca, nonché di gestione oggetto di specifici incarichi, in relazione ai risultati conseguiti nelle indicate attività, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità.
2. Le tipologie di incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente definite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Gli incarichi devono essere conferiti con decreto dello stesso Rettore, anche su proposta dei Direttori di Dipartimento.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce:
  - all'acquisizione di commesse conto terzi;
  - alle attività relative all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo.



#### **Art. 4 – Compensi**

1. I compensi per gli incarichi di cui all'art.3, comma 2 sono attribuiti, nei limiti della consistenza del Fondo, sulla base di criteri premiali e di parametri definiti ex ante dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione. I suddetti compensi devono essere comunque commisurati alla tipologia di funzioni e di incarichi nonché alla relativa durata.
2. I requisiti previsti dall'art.3 comma 1 sono verificati dal Rettore, che può avvalersi, a tal fine di apposita commissione.
3. I compensi di cui all'art. 3, comma 2, destinati al personale docente e ricercatore, sono attribuiti, nei limiti della consistenza del Fondo, con Decreto del Rettore che definisce i criteri e con successivi Decreti che ordinano la liquidazione;
4. I compensi di cui all'art. 3, comma 2, destinati al personale tecnico-amministrativo, sono attribuiti, nei limiti della consistenza del Fondo, con Disposizione del Direttore Generale che definisce i criteri e con successive Disposizioni che ordinano la liquidazione;
5. I compensi sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare del finanziamento di cui all'art. 2, del presente Regolamento.
6. I compensi previsti dal presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

#### **Art. 5 – Norme finali**

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.